



---

**Data sharing e Joint submission REACH  
Nuovo Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/9**

Il 5 gennaio 2016 la Commissione Europea ha finalmente affrontato l'annoso problema delle regole e buone pratiche riguardanti la **ripartizione dei costi in sede di registrazione REACH**. Fin dalla nascita della regolamentazione europea che prevede l'obbligo di registrazione delle sostanze chimiche, si è presentato tra gli argomenti più scottanti per i legali specializzati in materia l'individuazione dei criteri di ripartizione dei costi tra i vari co-registranti aprendosi diverse soluzioni, alcune delle quali supportate dagli usi degli operatori del mercato ma non supportate da alcuna argomentazione giuridica.

La mancanza di univocità interpretativa ha causato un freno alla completa applicazione del REACH, soprattutto per **medie e piccole imprese**; di ciò si è accorto il capo di genere la Commissione Europea, conscia di avere creato una normativa lacunosa sul punto, ed ha emanato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/9 pubblicato sulla G.U.U.E. del 6 gennaio 2016.

Tale Regolamento di Esecuzione ha finalmente chiarito quali criteri di ripartizione devono essere considerati **trasparenti, equi e non discriminatori**, legittimando di fatto l'interpretazione che abbiamo sostenuto fin dai primi vagiti della normativa REACH e che tanti ostacoli ha trovato da parte dei consorzi e di alcune frange degli operatori del mercato per infondati motivi di business.

I legali possono ora avere un punto di riferimento per ottenere la condivisione delle informazioni in maniera trasparente tramite un **completo elenco** di voci dei singoli dati e dei relativi costi; i dichiaranti devono agire prontamente e tale elenco deve essere trasmesso al dichiarante potenziale senza indebito ritardo.

Ancora: diventa obbligatorio il sistema fino ad ora perseguito su base volontaria con la clausola contrattuale del *pay-back*. Ogni accordo deve contenere ora un **meccanismo di rimborso** che garantisca l'adeguamento della quota dei costi sostenuti dai dichiaranti nelle ipotesi di ulteriori adesioni in fase successiva.

In tema di equità un principio che più volte abbiamo dovuto sostenere in contrasto con le controparti e ora evidenziato dal Regolamento è quello, apparentemente ovvio e logico, per il quale un richiedente deve sostenere **esclusivamente** i costi dei dati che gli servono per la sua registrazione e non anche quelli relativi a tutti gli altri dati pur presenti nel Dossier.

Infine diventa elemento del contratto un allegato che contenga un **modello** di condivisione dei costi. Un passo avanti nella ancora lunga strada del REACH.

Da questo breve *highlight* sulle novità introdotte risulta necessario per le imprese del settore essere in perfetta sintonia coi propri consulenti legali nella gestione dei rapporti futuri e nella revisione di quelli pregressi per sintonizzarli sulle nuove linee guida.

Avv. Prof.  
Salvo Dell'Arte

Dr.ssa Prof.  
Raffaella Butera

Milano, 20 gennaio 2016